

# Causa T-198/03 R

## Bank Austria Creditanstalt AG contro Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Ricevibilità — Concorrenza — Pubblicazione di una decisione che irroga un’ammenda — Urgenza — Insussistenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 2003 . . . . . II-4882

### Massime dell’ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ordine di esame e modalità di verifica — Discrezionalità del giudice del procedimento sommario (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale*  
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova*  
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno finanziario — Situazione atta a compromettere l'esistenza della società richiedente*  
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. Una domanda di provvedimenti provvisori deve specificare i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (*fumus boni iuris*) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti.

tario gli impone uno schema di analisi prestabilito per valutare la necessità di pronunciarsi provvisoriamente.

(v. punti 18-19)

Nell'ambito del suo esame complessivo, il giudice dell'urgenza dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, tenuto conto delle particolari circostanze della fattispecie, in che modo debbano essere verificati i diversi presupposti nonché l'ordine in cui condurre tale esame, dal momento che nessuna norma di diritto comuni-

2. Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice di merito non deve, in linea di principio, essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare la causa principale. Nondimeno può rivelarsi necessario, quando è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito, sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti provvisori, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso.

(v. punto 21)

3. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. È onere di quest'ultimo provare di non poter attendere l'esito della causa di merito senza dover subire un danno di tale natura. L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma basta, soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dal sopravvenire di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.
4. Salvo circostanze eccezionali, un danno economico non può essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile in quanto può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

In applicazione di tale principio, una sospensione dell'esecuzione si giustificherebbe solo se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione atta a mettere in pericolo la sua stessa esistenza o a modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato.

(v. punto 50)

(v. punti 53-54)